Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — Roma - Mercoledì, 2 novembre 1927 - Anno VI — Numero 253

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2259.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. **1941.**

Liquidazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni di Castelfranco Veneto, Montorio Veronese e Villafranca di Verona, per il periodo 1° luglio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Considerato che l'amministrazione delle scuole del comune di Castelfranco Veneto, della provincia di Treviso, e dei comuni di Montorio Veronese e di Villafranca di Verona, della provincia di Verona, fu assunta dal Regio provveditore agli studi del Veneto dal 1° luglio 1924;

Veduti gli elenchi delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti alla stessa data nei predetti Comuni: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che i comuni di Castelfranco Veneto, della provincia di Treviso, e di Montorio Veronese e Villafranca di Verona, della provincia di Verona, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 158. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia DI TREVISO.			
1	Castelfranco Veneto.	33	800	26.400
	II. — Provincia di VERONA.			
1	Montorio Veronese	9	800	7.200
2	Villafranca di Verona	29	»	23.200
		38		30.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione FEDELE.

Numero di pubblicazione 2260.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 1939.

Radiazione della Regia nave « Roma » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Roma » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 156. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2261.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 1982.

Disposizioni per le cooperative edilizie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi in materia di edilizia popolare ed economica;
Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, che detta disposizioni circa i compiti della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni ed altre norme in materia di edilizia popolare;
Veduto il R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, concernente il contributo dello Stato per la costruzione di case popolari per invalidi di guerra;
Veduto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, recante norme circa l'ordinamento degli uffici preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia;
Veduto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, concernente la esecuzione del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, sopra ricordato;
Considerata la necessità ed urgenza di provvedere alla emanazione di nuove norme in materia di edilizia popolare ed economica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per i lavori pubblici, ovvero, se trattasi di cooperative fra ferrovieri, al Ministro per le comunicazioni, di disporre che la stipulazione dei mutui edilizi individuali tra la Cassa depositi e prestiti o l'Amministrazione ferroviaria ed i soci di cooperative edilizie che godono del contributo dello Stato, sia fatta con clausola di accettazione del regolamento di condominio che sarà successivamente approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 2.

I creditori di enti costruttori di case popolari ed economiche con contributo statale e finanziamento della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione ferroviaria non possono esercitare contro gli enti medesimi, nè proseguire se iniziate, azioni esecutive, nè promuovere procedure fallimentari, senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, ovvero, qualora trattasi di cooperative fra ferrovieri, del Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Le sezioni autonome di cooperative edilizie che fruiscono del contributo statale, comunque costituite anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerate cooperative completamente distinte da quelle di origine, con propria amministrazione e gestione, e debbono provvedere alla assegnazione degli alloggi a favore dei propri soci e aspiranti soci che ne abbiano diritto senza che i soci e gli aspiranti delle cooperative di origine possano vantare alcun diritto verso di esse.

Art. 4.

Il Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra potrà consentire che il finanziamento delle cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra, ammesse a fruire del contributo governativo di cui al R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, possa effettuarsi anche a mezzo degli istituti autorizzati a concedere mutui a cooperative edilizie a termini delle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica.

In tal caso, ferme restando tutte le altre disposizioni in vigore nei riguardi dell'Ente predetto, i contributi dello Stato e delle Opere nazionali per i mutilati e per i combattenti saranno corrisposti direttamente agli istituti che avranno effettuato il finanziamento ed il Comitato di amministrazione dell'Ente stesso promuoverà l'emissione dei relativi provvedimenti.

Art. 5.

I mutui contratti e da contrarsi da cooperative edilizie costituite esclusivamente tra mutilati ed invalidi muniti di pensione vitalizia per acquisto o costruzione di case popolari ed economiche, e che godono del contributo dello Stato di cui al R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, saranno garantiti mediante ipoteca di primo grado sugli stabili coi mutui stessi finanziati ed anche, ove sia richiesto dagli enti

mutuanti, mediante trattenuta, senza limitazione alcuna, sulla pensione dei soci assegnatari.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 1. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2262.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 1983.

Omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale.

Relazione di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 27 ottobre 1927, sul decreto concernente l'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale.

SIRE,

Il vasto movimento sociale e politico che ha condotto, con l'avvento del Fascismo, al riassetto della società italiana, non poteva non andare congiunto ad episodi di violenza, determinati dalla passione che animava le schiere fasciste irrompenti nella vita dello Stato, per rafforzarne l'autorità e la forza. Se si consideri la grandiosità della Rivoluzione fascista, gli illegalismi che la accompagnarono appaiono assai scarsi di numero e di gravità, perchè i dirigenti del movimento seppero energicamente infrenarli e perchè i gregari furono sempre stretti da rigida disciplina. Ma la stessa necessità di abbattere gli ostacoli che si opponevano alla restaurazione dello Stato rese inevitabili, talvolta, azioni violente, le quali urtavano nelle disposizioni penali del Codice. La Rivoluzione fascista non ha mai interrotta l'attività normale delle funzioni statali ed anche la giustizia punitiva ha avuto perciò libero il suo corso, pure nei confronti di coloro che servirono la causa fascista ed agirono, non mossi da pravità di proposito, ma unicamente dall'ardente fede nella restaurazione dell'ordine politico e sociale, anche se talvolta potettero eccedere nei loro atti.

Il movente di questi atti non poteva però non essere preso in considerazione, quando lo Stato fascista divenne un fatto compiuto; e perciò, ritornata gradualmente la tranquillità nella vita politica, provvide amnistie vollero estendere il velo dell'oblio sulle azioni individuali determinate da moventi politici nel periodo tormentoso della vigilia. Ampia amnistia fu, infatti, conceduta con il R. decreto 22 dicembre 1922, n. 1641, per tutti i reati commessi in occasione o per causa di movimenti politici o determinati da movente politico, quando il fatto fosse stato commesso per un fine nazionale, immediato o mediato.

Ma anche dopo l'avvento del Governo Fascista ci furono alcuni periodi, in cui la torbida attività di alcuni lividi oppositori turbò gravemente la tranquillità della vita pubblica. In questi periodi si ebbero ancora alcune reazioni di violenza, per le quali si rese conveniente un nuovo decreto di amnistia in data 31 luglio 1925, n. 1277.

Questi provvedimenti di amnistia non raggiungono però pienamente lo scopo di cancellare il ricordo di azioni che, se pure formalmente illegali, ebbero nobile fine e talvolta rappresentarono pur una vera necessità. Nonostante l'amnistia, avviene che dei procedimenti penali iniziati o delle condanne subite risulti traccia nei certificati del casellario giudiziale, che per ragioni diverse siano richiesti da uno o da altro ufficio pubblico, con il risultato di una grave menomazione morale per coloro che non possono essere considerati come colpevoli, se furono animati da santo zelo per la causa nazionale.

Ora, il periodo degli illegalismi è chiuso per sempre, come dichiarò il Capo del Governo nel suo discorso del 4 novembre 1926. Il Governo Fascista ha, infatti, pienamente restaurato l'autorità dello Stato, alla difesa del quale sono state apprestate, dalle leggi fasciste, le armi adeguate. Oggi si possono perciò integrare i provvedimenti anteriori con una nuova disposizione, la quale consente agli interessati di evitare che di quei fatti rimanga traccia nei certificati del casellario giudiziale.

A tale esigenza provvede lo schema di decreto-legge, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 621, 622, 623, 624 del Codice di procedura penale;

Ritenuta la urgenza ed assoluta necessità di emanare disposizioni per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei certificati del casellario giudiziale, anche se richiesti dalle autorità indicate nell'art. 621 del Codice di procedura penale, non si farà menzione delle decisioni penali per reati commessi, non oltre il 4 novembre 1926, per fine nazionale o aventi comunque connessione col fine medesimo, escluso l'omicidio consumato.

A tale effetto il presidente del Tribunale, sulla istanza dell'interessato, col procedimento indicato nell'art. 625 del Codice di procedura penale, ordinerà che, nel casellario giudiziale, accanto alla iscrizione delle decisioni suddette, sia apposta l'annotazione che il fatto fu commesso per fine nazionale.

L'annotazione, in caso di sentenza di condanna, sarà fatta dopo scontata la pena o la condanna estinta, salvo il caso di condanna condizionale.

Un certificato integrale, contenente anche le iscrizioni sopra indicate, potrà essere rilasciato solo su richiesta del Ministro per la giustizia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 11. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione interprovinciale mista di Milano-Varese dipendente dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il proprio decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563; l'art. 1, comma 1°, del proprio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè l'art. 36, comma ultimo, dello statuto della Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede la approvazione della nomina del gr. uff. Carlo Tarlarini a presidente della dipendente Unione interprovinciale mista di Milano-Varese;
Ritenuto che la nomina in parola è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta fatta dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. Carlo Tarlarini a presidente dell'Unione interprovinciale mista di Milano-Varese, dipendente dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1927.
Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Steubenville (Ohio).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Steubenville (Ohio) alla dipendenza del Regio consolato a Cleveland.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1927.
Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Duala.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Duala, alla dipendenza del Regio consolato a Dakar.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1927.
Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Conquista (Minas Geraes).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Conquista (Minas Geraes) alla dipendenza del Regio consolato a Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1927.
Approvazione della nomina di segretari generali di Uffici provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;
Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563; l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei segretari generali degli Uffici provinciali dipendenti;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle predette nomine, con riserva di provvedere in seguito per le restanti con successivo decreto;

Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei segretari generali degli Uffici provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti di cui al seguente elenco:

Arezzo: Pattini Ampellio.
Campobasso: De Gaglia avv. Alessandro.
Foggia: De Matteis Alberto.
Livorno: Severini prof. Carlo.
Mantova: Aghemo Antonio.
Padova: Romano Vittorio.
Pesaro: Altan prof. Pietro.
Spezia: Giancola Francesco.

Roma, addì 27 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1927.

Tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio e industria di Milano per gli atti emanati per richieste di svincolo e mutamenti di cauzioni dei mediatori in merci.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio;

Visto il R. decreto 11 maggio 1922, n. 711, che approva la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio e industria di Milano;

Visto il regolamento generale per la Borsa merci di Milano, approvato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1927;

Vista la deliberazione del commissario straordinario per la Camera di commercio di Milano, del 29 settembre 1927, n. 258;

Decreta:

Articolo unico.

La vigente tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio e industria di Milano, per gli atti da essa emanati in conseguenza di richieste di svincolo e mutamenti di cauzioni di pubblici mediatori in merci, è sostituita dalla seguente:

1° per ogni svincolo di cauzione prestata dai pubblici mediatori in merci, diritto fisso, L. 50;

2° per ogni svincolo di cauzione prestata dagli agenti di borsa inscritti presso la sezione della Borsa merci, diritto fisso, L. 100;

3° per ogni svincolo di cauzione prestata dai commercianti ammessi alle grida presso la sezione della Borsa merci, diritto fisso, L. 250;

4° per ogni mutamento o svincolo di eccesso di cauzione prestata, diritto fisso, L. 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1927.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale di Roma dipendente dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, con cui venne concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, 3° comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 34, 2° comma, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista la lettera 14 luglio 1927, n. 12081, con cui la Confederazione dà comunicazione della nomina del presidente della dipendente Federazione provinciale di Roma, nella persona del sig. comm. Giovanni Viola;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. Giovanni Viola a presidente della Federazione provinciale di Roma, dipendente dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

Roma, addì 25 ottobre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1927.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale di Mantova dipendente dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista la domanda, con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina del presidente della dipendente Federazione provinciale di Mantova, nella persona del cavalier dott. Felice Strinasacchi;

Ritenuto che la nomina di cui al presente decreto è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. cav. dott. Felice Strinasacchi a presidente della Federazione provinciale di Mantova,

dipendente dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Roma, addì 25 ottobre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1927.
Autorizzazione alla Banca commerciale italiana ad istituire una sub-agenzia in Codogno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto d'emissione;
Di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società anonima con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una sub-agenzia in Codogno alle dirette dipendenze della sua succursale in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1927.
Approvazione della nomina di presidenti di Unioni provinciali miste dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1927, n. 1720, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, penultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Unioni provinciali miste;
Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle suddette nomine, con riserva di provvedere in seguito per le restanti, con successivo decreto;
Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie, e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Unioni provinciali miste, dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, di cui al seguente elenco:

Fiume: Filippi cav. Giuseppe.
Macerata: Miliani on. Giovanni Battista.
Taranto: Picasso comm. Giuseppe.

Roma, addì 27 settembre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 27 aprile 1926 presentata dal signor Mayr Alberto per la riduzione del suo cognome in quello di « Monteverdin »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Mayr Alberto, figlio di fu Giovanni e della Maria Kainzwalder, nato a Merano il 24 febbraio 1894, è ridotto nella forma italiana di « Monteverdin » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Merano, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 14 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 12 dicembre 1926 presentata dal sig. Krapes Giovanni per la riduzione del suo cognome in quello di « Interina »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato:
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Krapes Giovanni, figlio di Giovanni e della signora Interina Elisabetta, nato a Gorizia il 3 set-

tembre 1894, è ridotto nella forma italiana di « Interina » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Gorizia, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Bolzano, addì 25 ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 29 ottobre 1927.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 88.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 549 — Data della ricevuta: 24 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Piscopo Tommaso di Gaspare — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 395.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 463 — Data della ricevuta: 13 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Imperato Olimpia di Luigi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 740 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data della ricevuta: 12 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Piscopo Tommaso di Gaspare — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 505 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 321 — Data della ricevuta: 2 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Scotti di Uccio Umberto fu Federico — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 7100 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 ottobre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di mandato.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

Si notifica che è stato smarrito il mandato n. 95 emesso dalla Ragioneria centrale del Debito pubblico in data 23 maggio 1927 a favore dei legali rappresentanti della Banca d'Italia, succursale di Trento, per la somma di L. 1000, per il pagamento del premio vinto dall'obbligazione delle Venezie I serie, numero 1.184.263 nella II estrazione eseguita il 20 agosto 1925.

Si diffida chiunque ne sia in possesso di presentarlo subito alla detta Direzione generale, avvertendo che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione senza che sia stato presentato il detto mandato o sia stata fatta opposizione, ne sarà emesso il duplicato, rimanendo annullato il primo, che sarà inefficace per chiunque ne sia in possesso.

Roma, 31 ottobre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Presentazione di ricevuta deteriorata per rata semestrale di rendita consolidato 5 %.

Unica pubblicazione. Avviso n. 89.

E' stata presentata la ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1925 di L. 35, mancante in parte del numero della relativa iscrizione di rendita consolidato 5 % con dichiarazione ch'essa appartiene al certificato n. 265.155 di L. 70 intestato all'esibitrice signorina Isabella Doretti di Giovanni, nubile, domiciliata a Roma, e vincolato d'ipoteca cauzionale.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto, che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta ricevuta mediante quietanza di essa richiedente signorina Doretti.

Roma, 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 31 ottobre 1927 - Anno VI

Francia	71.84	Belgrado	32.30
Svizzera	353 —	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.144	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.381	Norvegia	4.82
Spagna	313.37	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.55	Svezia	4.935
Berlino (Marco oro)	4.373	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.90
Praga	54.325	Rendita 3,50 %	70.55
Romania	11.15	Rendita 3,50 % (1902)	64.75
Peso argentino (Oro	17.76	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino (Carta	7.80	Consolidato 5 %	82.875
New York	18.303	Littorio %	—
Dollaro Canadese	18.31	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.475
Oro	353.16		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 37, dal 12 al 18 settembre 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Avellino	Avellino	B	—	1
Bari delle Puglie	Acquaviva	B	—	1
Id.	Ceglie del Campo	O	—	1
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Monopoli	B	—	1
Id.	Rutigliano	O	—	1
Bologna	Monteveglio	B	—	1
Brescia	Corticelle Pieve	B	—	1
Id.	Poncarale	B	—	2
Brindisi	Erchie	O	—	7
Cagliari	S. Sperato	B	—	1
Catanzaro	Serra S. Bruno	B	—	1
Id.	Sersale	Cp	—	2
Id.	Torre di Ruggero	B	—	1
Chieti (*a*)	Castiglione Mes. Mar.	O	—	11
Id.	Palmoli	Cp	—	1
Id.	S. Salvo	B	—	1
Como	Barzio	B	—	1
Cremona	Castelverde	B	—	1
Cuneo	Busca	B	—	1
Id.	Savigliano	B	1	—
Foggia	Celenza Valfortore	BO	2	1
Id.	Cerignola	BO	1	1
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	2	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	2
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Serracapriola	O	2	1
Frosinone	Alvito	B	1	—
Id.	Frosinone	B	1	—
Id.	Castelliri	B	1	—
Id.	Giuliano Romano	B	—	1
Id.	Monte S. Giovanni C	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Torre Caietani	B	—	1
Id.	Trivigliano	B	—	1
Id.	Veroli	O	1	—
Id.	Vico nel Lazio	B	—	1
Genova	Isola del Cantone	B	1	—
Mantova	Magnacavallo	B	—	1
Matera	Tricarico	E	1	—
Milano	Milano	B	1	—
Modena	Concordia	B	1	—
Id.	Soliera	B	-	1
Pavia	Robbio	B	1	—
Perugia	Spoleto	B	—	1
Pola	Dignano	B	—	1
Potenza	Rotonda	B	—	1
Reggio di Calabria	Caulonia	O	—	1
Segue *Carbonchio ematico.*				
Roma	Castelforte	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Roma	B	3	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Olevano sul Tusciano	B	—	2
Id.	Salerno	B	—	1
Sassari	Porto Torres	B	1	1
Taranto	Mottola	B	1	—
Terni	Orvieto	B	—	1
Torino	Brozolo	B	—	1
Varese	Capronno	B	2	—
Id.	Gornate Inferiore	E	—	1
Vercelli	Balocco	B	—	1
Id.	Sandigliano	B	—	1
Vicenza	Arzignano	B	—	1
Id.	Sovizzo	B	—	1
Viterbo	Tuscania	O	—	1
Id.	Viterbo	O	—	2
Zara	Zara	E	—	1
			36	67
Carbonchio sintomatico.				
Campobasso	Capracotta	B	1	—
Chieti (*a*)	Scerni	B	—	1
Matera	Palazzo S. Gervasio	B	1	—
Roma	Roma	B	2	—
Id.	SS. Cosmo e Damiano	B	1	—
Sassari	Pozzomaggiore	B	1	—
Viterbo	Canino	B	2	—
			8	1
Afta epizootica.				
Alessandria	Masio	B	—	—
Id.	Tortona	B	1	1
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	B	—	2
Id.	Campotosto	B	1	—
Ascoli Piceno	Arquata	O	1	—
Id.	Montegallo	O	1	—
Bergamo	Aviatico	B	—	1
Id.	Bergamo	B	4	—
Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Poscante	B	1	—
Bologna	Camugnano	B	—	3
Id.	Castel d'Aiano	B	1	—
Id.	Castel di Casio	B	13	4
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Imola	B	2	—
Id.	Vergato	B	—	1
Brescia	Irma	B	—	1
Catanzaro	Sambiase	B	1	—
Como	Carimate	B	1	—
Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Moltrasio	B	—	3
Id.	Montano Comasco	B	1	—
Id.	Montemezzo	B	2	3

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Como	Pescate	B	—	1
Id.	Urio	B	1	2
Cuneo	Ceresole d'Alba	B	2	—
Id.	Ceva	B	1	—
Id.	Demonte	B	1	—
Id.	Limone Piemonte	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Savigliano	B	1	—
Firenze	Firenzuola	B	2	1
Id.	Marradi	B	3	—
Id.	Scarperia	B	—	1
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	1
Frosinone	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Genova	Campomoroni	B	1	—
Imperia	Aurigo	B	1	—
Id.	Pantasina	B	1	—
Id.	Rocchetta Nervina	B	3	—
Id.	S. Lazzaro Reale	B	1	—
Id.	Ville S. Pietro	B	4	—
Lucca	Careggine	B	—	2
Id.	Seravezza	B	—	1
Id.	Vagli Sotto	B	1	—
Id.	Villa Collemandina	B	5	—
Macerata	Castel S. Angelo	BO	1	—
Id.	Fiordimonte	BO	—	1
Id.	Monte S. Martino	BO	1	—
Milano	Renate	B	1	—
Id.	Rodeno	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Finale nell'Emilia	B	1	—
Id.	Lama Mocogno	B	7	—
Id.	Mirandola	B	2	—
Id.	Montecreto	B	15	—
Id.	Montese	B	1	—
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Riolunato	B	13	—
Id.	Sestola	B	15	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Casalino	B	—	1
Parma	Busseto	B	6	—
Id.	Fidenza	B	3	—
Id.	Medesano	E	14	—
Id.	Pellegrino Parmense	B	5	—
Pavia	Travacò Siccomario	B	1	—
Pesaro e Urbino	Montecopiolo	B	4	—
Piacenza	Caorso	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Piacenza	B	1	—
Pistoia	Montale	B	1	—
Potenza	Albano di Lucania	B	3	—
Id.	Anzi	B	3	—
Id.	Brindisi di Montagna	B	1	—
Id.	Castelsaraceno	B	2	—
Ravenna	Faenza	B	2	—
Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Lugo	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Scandiano	B	1	—
Rieti	Accumoli	B	4	—
Id.	Amatrice	B	1	—
Id.	Cantalice	B	28	1
Id.	Castel S. Angelo	B	2	—
Id.	Cittareale	B	8	—
Id.	Leonessa	BO	12	2
Id.	Lugnano V. T.	B	—	2
Roma	Affile	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Maranola	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Roma	B	6	—
Id.	Tolfa	B	1	—
Salerno	Acerno	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	B	6	—
Id.	Id.	CpO	4	—
Siena	S. Giovanni d'Asso	B	2	—
Sondrio	Campodolcino	B	1	—
Id.	Campovico	B	6	—
Id.	Colorina	B	2	—
Id.	Isolato	B	3	—
Id.	Menarola	B	1	—
Id.	Ponte in Valtellina	B	3	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	S. Giacomo	B	3	—
Taranto	Ginosa	O	1	—
Terni	Arrone	B	1	—
Id.	Ferentillo	B	3	—
Torino	Bosconero	B	2	—
Id.	Castiglione Torinese	B	1	—
Id.	Chiomonte	B	1	—
Id.	Coassolo Torinese	B	2	—
Id.	Poirino	B	—	1
Id.	Rosta	B	1	—
Id.	Verrua Savoia	B	1	—
Id.	Villar Perosa	B	1	—
Trento	Lodrone	B	1	—
Treviso	Borso del Grappa	B	1	4
Id.	Possagno	B	1	—
Varese	Uboldo	B	1	—
Viterbo	Bieda	B	4	—
Id.	Bomarzo	B	2	—
Id.	Civita Castellana	B	—	8
Id.	Faleria	B	2	1
Id.	Ronciglione	B	3	—
Id.	Sutri	B	1	—
Id.	Tuscania	B	3	—
Id.	Vetralla	B	—	2
			310	37

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Acciano	S	1	—
Id.	Barisciano	S	1	—
Id.	Fagnano	S	—	8
Arezzo	Cortona	S	—	1
Avellino	Caposele	S	—	1
Bolzano	Caldaro	S	—	1
Id.	Terlano	S	—	3
Castrogiovanni	Troina	S	—	3
Catanzaro	Serra S. Bruno	S	—	1
Firenze	Greve	S	1	—
Id.	S.Casciano in Val Pesa	S	2	—
Foggia	Pietramontecorvino	S	1	2

Segue *Malattie infettive dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Frosinone	Aquino	S	1	—
Id.	Castrocielo	S	1	—
Id.	Pontecorvo	S	1	—
Lucca	Bagni di Lucca	S	1	—
Id.	Capannori	S	—	1
Modena	Soliera	S	—	1
Pesaro e Urbino	Sassocorvaro	S	1	—
Potenza	Montemilone	S	2	—
Id.	S. Chirico Raparo	S	2	—
Roma	Roccasecca	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Sonnino	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Trento	Egna	S	—	1
Trieste	Trieste	S	8	1
			27	21

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Azzano	E	—	1
Id.	Napoli	E	—	—
Palermo	Montemaggiore	E	5	1
Parma	Fidenza	E	1	—
Id.	Zibello	E	1	—
			7	2

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Opi	E	1	—
Avellino	Avellino	E	2	—
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	2	—
Brindisi	Torre Santa Susanna	E	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Id.	Riesi	E	1	—
Campobasso	Carovilli	E	1	—
Catania	Adernò	E	1	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Napoli	Afragola	E	3	—
Id.	Carinola	E	2	—
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	18	1
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	S Giuseppe	E	4	—
Id.	Terzigno	E	2	—
Palermo (a)	Lercara Friddi	E	1	—
Id.	Palermo	E	76	1
Id.	Piana dei Greci	E	—	3
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Scafati	E	—	1
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Spezia	Spezia	E	2	—
			130	7

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	5	—
Id.	Arcevia	Cn	1	—
Id.	Castelfidardo	Cn	1	—
Id.	Senigallia	Cn	1	—
Caltanissetta	Riesi	Cn	4	—
Id.	Id.	E	1	—
Campobasso	Fossalto	E	—	1
Castrogiovanni	Piazza Armerina	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Cn	—	1
Macerata	Montecassiano	Cn	—	1
Id.	Pausula	Cn	1	1
Id.	Potenza Picena	Cn	1	1
Milano	Sesto S. Giovanni	Cn	1	—
Napoli	Afragola	Cn	—	1
Id.	Aversa	Cn	—	1
Id.	Caserta	Cn	—	2
Id.	Mondragone	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	1	6
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Somma Vesuviana	Cn	—	1
Palermo (a)	Palermo	Cn	9	4
Pavia	Zenevredo	Cn	—	1
Potenza	Acerenza	Cn	—	1
			26	26

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Scoppito	O	4	—
Bergamo	Verdellino	E	9	—
Id.	Verdello	E	1	—
Foggia	Lucera	O	—	1
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	S Giovanni Rotondo	O	—	1
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Macerata	Castel S. Angelo	O	1	—
Id.	Fioraco	O	1	—
Id.	Serravalle	O	3	—
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Visso	O	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Sezze	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	—
Id.	Ricigliano	O	4	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			44	2

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Balsorano	Cp O	1	—
Id.	Barrea	O	1	—
Id.	Scanno	O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	1
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Frosinone	Morolo	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.*				
Frosinone	Ripi	O	1	—
Macerata	Camerino	Cp	—	
Id.	Castel S. Angelo	O	1	—
Matera	S. Mauro Forte	O	2	—
Roma	Gorga	O	1	—
Id.	Mandela	O	1	—
Id.	Mazzano Romano	O	1	—
Id.	Roccasecca	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Terni	Ferentillo	Cp	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Barbarano Romano	O	1	—
Id.	Bieda	O	2	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	Cp	2	—
			24	2
Vaiuolo ovino.				
Arezzo	Arezzo	O	1	—
Avellino	Bagnoli	O	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	9	—
Foggia	Manfredonia	O	1	2
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Filettino	O	1	—
Id.	Giuliano Romano	O	—	1
Id.	Patrica	O	1	—
Lecce	Miggiano	O	2	—
Id.	Ruffano	O	1	—
Id.	Spongano	O	4	—
Macerata	Acquacanina	O	1	—
Modena	Riolunato	O	1	1
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Visso	O	2	—
Potenza	Lagonegro	O	1	—
Id.	Lavello	O	2	—
Id.	Saponara di Grum.	O	—	1
Rieti	Accumoli	O	1	—
Id.	Amatrice	O	—	1
Id.	Fiamignano	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Id.	Subiaco	O	1	—
Salerno	Montesano sulla Marc.	O	—	1
			38	7
Aborto epizootico.				
Piacenza	Castell'Arquato	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Gualtieri	B	—	1
Id.	Reggiolo	B	—	3
			1	4
Turbercolosi bovina.				
Siena	Colle di Val d'Elsa	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Azzano S. Paolo	E	1	—
Id.	Grassobbio	E	1	—
Id.	Stezzano	E	1	—
			3	—
Colera dei polli.				
Brescia	Gottolengo	P	—	1
Teramo	Teramo	P	—	1
			—	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	34	71	103
Carbonchio sintomatico	6	7	9
Afta epizootica	39	132	367
Malattie infettive dei suini	17	27	48
Morva	3	5	9
Farcino criptococcico	12	30	137
Rabbia	11	23	52
Rogna	10	20	46
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	8	22	26
Vaiuolo ovino	13	24	45
Aborto epizootico	2	3	5
Tubercolosi bovina	1	1	1
Morbo coitale maligno	1	3	3
Colera dei polli	2	2	2

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni di obbligazioni emesse pei lavori di sistemazione del Tevere.

Si notifica che nel giorno di giovedì 17 novembre 1927, alle ore 8, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le appresso indicate estrazioni per le obbligazioni emesse pei lavori di sistemazione del Tevere autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583 (serie 2ª) e cioè:

43ª estrazione di 304 obbligazioni della 2ª serie, 3ª quota, emissione 1883;

41ª estrazione di 272 obbligazioni della 2ª serie, 4ª quota, emissione 1884;

41ª estrazione di 272 obbligazioni della 2ª serie, 5ª quota, emissione 1885;

33ª estrazione di 489 obbligazioni in saldo della 7ª quota della 3ª serie e quota a tutto il 1894-95 della 4ª serie dei lavori.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1928, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 29 ottobre 1927 - Anno VI

Il direttore capo divisione SINIBALDI.

Il direttore generale A. CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1768;

Ordina:

Art. 1.

E' indetta per il mese di novembre 1927 la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti Superiori indicati nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Ciascuna Università o Istituto Superiore è sede di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni indicate nella tabella anzidetta, e, per quanto riguarda gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, limitatamente ai rami di ingegneria indicati per ciascun Istituto nella tabella medesima.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza, salvo le limitazioni di cui all'articolo 5 della presente ordinanza, e fermo restando che, in nessun caso, possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione, non oltre il 20 novembre 1927, alla segreteria dell'Università o dell'Istituto Superiore ove intendano sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dello art. 5 del R. decreto 16 settembre 1926, numero 1768.

Possono essere accettate domande non corredate dal titolo originale o certificato di laurea o diploma, che però il candidato deve in ogni caso produrre prima dell'inizio degli esami, per essere ammesso a sostenerli.

Art. 5.

Nella tabella annessa alla presente ordinanza è indicato il numero massimo dei candidati che possono sostenere gli esami di Stato in ciascuna sede.

Le Segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato ricevono le domande che sono presentate dai candidati, anche in eccedenza del numero massimo indicato per ciascuna sede.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le Segreterie delle Università e degli Istituti Superiori sedi di esami di Stato comunicano al Ministero il numero totale dei candidati.

Il Ministero, tenuto conto delle informazioni ricevute, provvede alla ripartizione dei candidati, che in ciascuna sede eccedono il numero prescritto, tra le sedi nelle quali si sono presentati candidati in numero inferiore a quello massimo, e ne informa le Segreterie delle Università e degli Istituti Superiori interessati, che debbono con la massima sollecitudine trasmettere le domande dei candidati in soprannumero alle sedi indicate dal Ministero e darne immediata comunicazione agli interessati.

Art. 6.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 30 novembre 1927 e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi affissi nell'albo dell'Università o Istituto Superiore sede di esame.

Roma, 19 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

Tabella delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori nei quali si svolgeranno gli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella sessione dell'anno 1927.

Per la professione di medico-chirurgo	Numero massimo di candidati	Per la professione di chimico	Numero massimo di candidati	Per la professione di farmacista	Numero massimo di candidati
R. Università Catania	100	R. Università Catania	80	R. Università Catania	90
R. Università Genova	180	R. Università Napoli	120	R. Università Napoli	130
R. Università Milano	180	R. Università Padova	120	R. Università Padova	130
R. Università Napoli	200	R. Università Pavia	100	R. Università Pavia	110
R. Università Padova	120	R. Università Pisa	80	R. Università Pisa	90
R. Università Pisa	100	R. Università Roma	120	R. Università Roma	130
R. Università Roma	200	R. Università Torino	100	R. Università Torino	110
R. Università Torino	180				

Per la professione di ingegnere		Numero massimo di candidati	Per la professione di architetto
R. Scuola d'ingegneria Bologna	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque	150	R. Scuola di Architettura di Roma
R. Scuola d'ingegneria Milano	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettriche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche	150	R. Scuola d'ingegneria Milano
R. Scuola d'ingegneria Napoli	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettriche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche	150	
R. Scuola d'ingegneria Padova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie, costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettriche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche	150	
R. Scuola d'ingegneria Palermo	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettriche; impianti di industrie meccaniche	150	
R. Scuola d'ingegneria Pisa	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque	150	
R. Scuola d'ingegneria Roma	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie minerarie	150	
R. Scuola d'ingegneria Torino	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettriche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie minerarie	150	
R. Scuola d'ingegneria navale di Genova	Architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche	(1)	

(1) Possono essere ammessi tutti gli aspiranti in ingegneria navale provenienti da altre scuole.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi ai posti di insegnante titolare di fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative presso le Regie scuole di tirocinio di Catanzaro e di Piazza Armerina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 113111 del 13 agosto 1927;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;
Ritenuto che le cattedre di fisica, chimica ed elettrotecnica nelle Regie scuole industriali di Catanzaro e Piazza Armerina risultano vacanti dalla chiusura dell'anno scolastico 1924-1925;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

a) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative e scienze naturali nella Regia scuola di tirocinio di Catanzaro;

b) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Piazza Armerina.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti inquadrati al grado 10° con lo stipendio annuo lordo di L. 9500 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro-viveri e la proseguono nel grado 8° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di tirocinio. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato, e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticala dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, o quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuni di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 30 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso a posti di professore non stabile presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1924, n. 2198;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042, con il quale viene istituito il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina;
Sentita la prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, veterinaria, industriale e commerciale;
Considerato che il citato art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, consente le nuove nomine occorrenti per la prima costituzione di servizi, enti o uffici, creati con provvedimenti in corso di attuazione;
Visto il parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante di Regi istituti superiori di medicina veterinaria (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alle seguenti Cattedre presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina:

1° Anatomia degli animali domestici;
2° Patologia, clinica medica e polizia sanitaria;
3° Patologia e clinica chirurgica.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda in carta legale da L. 3, entro quattro mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;
b) un elenco, in carta libera, ed in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;
c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime, che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della Cattedra messa a concorso;
d) l'atto di nascita;
e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;
f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti a più Cattedre dovranno presentare separate domande con l'indicazione della Cattedra alla quale intendono concorrere. In questo caso la documentazione, di cui sopra, dovrà essere allegata ad una sola domanda. A ciascuna domanda però dovrà essere allegata la quietanza di cui alla lettera *h*).

I concorrenti i quali comunque appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

N.B. — La prima pubblicazione è stata eseguita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 27 ottobre 1927.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.